

# ***LA WCRAFT: RIFLESSIONI SPARSE DI EPISTEMOLOGIA GIURIDICA A PARTIRE DA MAFLACRAFT***

**ALDO SCHIAVELLO**

*Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Palermo  
aldo.schiavello@unipa.it*

## **ABSTRACT**

*Mafiacraft* poses two interrelated questions: “What is the Mafia?” and “How do you know what the Mafia is?”. Answering these questions is made difficult by the fact that the Mafia is a “silent organization.” This implies that it is represented through the words of the “anti-mafia.” This essay highlights some similarities between the questions *Mafiacraft* answers, and the similar questions posed by legal epistemology. Generally, both the mafia and the law can be considered interpretive concepts. Ronald Dworkin defines as interpretive those concepts that a) are linked to social practices, b) express the value or values around which those practices have been constituted, and c) bear strong and completely irreducible differences of opinions on particular cases. The conclusion, not particularly original, is that every description of concepts of this kind contributes to constructing its object.

## **KEYWORDS**

Interpretive concepts; social practices; legal epistemology; internal point of view; law and morals

Davanti alla legge c'è un guardiano.  
Davanti a lui viene un uno di campagna e chiede di entrare nella legge.  
Ma il guardiano dice che ora non gli può concedere di entrare.  
[F. Kafka, Davanti alla legge]

## **1. QUALCHE CONSIDERAZIONE PRELIMINARE**

Per chi è nato e cresciuto a Palermo – in particolare, per chi è nato e cresciuto a Palermo nel crepuscolo del secolo scorso – la mafia, “cosa nostra”, è parte rilevante di un immaginario solido e concreto, come il mare di Mondello, il leone Ciccio di Villa Giulia o il gelato al gusto di caffè di Cofea.

Avevo circa dieci anni quando è scoppiata la seconda guerra di mafia e ricordo perfettamente le prime pagine del glorioso “L’Ora”, il quotidiano cittadino del pomeriggio, che apriva con il numero dei “caduti” nel conflitto tra famiglie rivali e con

le foto dei morti ammazzati (mi vengono in mente in particolare quelle, straordinarie, di Letizia Battaglia). Deborah Puccio-Den non manca di rilevare l'importanza delle immagini fotografiche come «[...] utile medium per provare l'esistenza e la natura della mafia»<sup>1</sup>. Io direi qualcosa di più. In quegli anni, le fotografie hanno “dato corpo” alla mafia, la hanno resa concreta. Certi morti ammazzati – ad esempio, quelli crivellati di colpi nelle automobili – erano “morti di mafia”, prima di, e a prescindere da, qualsiasi indagine o processo. I morti di mafia si potevano contare perché avevano un marchio di fabbrica. E se si potevano “toccare” i morti per mano mafiosa anche la mafia era, in un certo senso, tangibile.

La precisazione temporale con cui ho aperto questo breve scritto non è un vezzo biografico ma è importante perché individua un periodo, tutto sommato breve, in cui la mafia ha mostrato, con sfacciataggine, la sua *res extensa*. Prima degli anni '80 del secolo scorso era possibile sostenere che la mafia non esistesse. Merita di essere ricordato che nel 1961 Leonardo Sciascia, quando pubblicò *Il giorno della civetta*, fu accusato di avere inventato la mafia. Anche oggi, la mafia (mi riferisco a “cosa nostra”) si è inabissata, è invisibile, è più debole e la sempre citata profezia di Giovanni Falcone secondo cui la mafia, come ogni fenomeno umano, ha avuto un inizio e avrà una fine, sembra sul punto di avverarsi<sup>2</sup>.

Non sono un mafioso, per usare l'espressione di Sciascia, e non sono in grado di esprimere un giudizio approfondito su queste trasformazioni<sup>3</sup>. Come persona che “è vissuta e vive in una città della Sicilia occidentale”<sup>4</sup>, per parafrasare ancora Sciascia, posso affermare che per un ragazzo di vent'anni che abiti oggi a Palermo la mafia non è parte del panorama come lo era per me e per i miei coetanei. E questo dice molto non solo sulla mafia ma sulla natura dei fenomeni sociali in generale.

Conoscere una pratica sociale richiede una continua attività interpretativa che medi tra passato e presente; un elemento essenziale perché un insieme di regole e comportamenti possano essere considerati una pratica sociale è infatti che tali regole e tali comportamenti persistano per un periodo di tempo considerevole. Questo richiede evidentemente la capacità di interpretare le modifiche dei comportamenti originari della pratica, per l'appunto come “modifiche” e non come nuovi comportamenti, così come bisogna essere in grado di riconoscere le “evoluzioni” nell'interpretazione delle regole costitutive, per distinguere tale situazione da quella, molto diversa, in cui le regole vecchie vengono sostituite da regole nuove. Come rileva Baldassare Pastore: «La pratica sociale esprime una storia comune.

<sup>1</sup> D. Puccio-Den, *Mafiacraft. An Ethnography of Deadly Silence*, Chicago, Chicago University Press, 2021, pp. 69-81, la citazione è a p. 69, trad. mia.

<sup>2</sup> G. Falcone, *Cose di cosa nostra* (in collaborazione con M. Padovani), Milano, Rizzoli, 1991, p. 94 (edizione elettronica).

<sup>3</sup> L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, Milano, Adelphi, 2017, pp. 47-45 (articolo originariamente pubblicato su *Il Corriere della Sera* del 19 settembre 1982).

<sup>4</sup> L. Sciascia, *ibidem*.

Comprendere una pratica significa condividere azioni, atteggiamenti, credenze comuni sviluppati nel corso di questa storia. [...] Le reinterpretazioni e le trasformazioni scaturiscono dal riordinamento degli atteggiamenti interpretativi precedenti. Una pratica sociale, dunque, non si esaurisce nelle sue manifestazioni attuali»<sup>5</sup>.

## 2. UNA NOTA BIOGRAFICA

C'è una vicenda della mia vita da ragazzo - assurda a vicenda pubblica - che merita di essere ricordata perché è rilevante ai fini delle questioni affrontate in *Mafiacraft*. A vent'anni, insieme a tanti altri giovani e meno giovani palermitani, facevo parte del *Coordinamento antimafia*, un'associazione presieduta da Carmine Mancuso, figlio di Lenin Mancuso, il poliziotto ucciso insieme al giudice Cesare Terranova in un agguato di mafia nel 1979 (anche in questo caso, la foto del magistrato trucidato nella fiat 131 è scolpita in modo indelebile nella mia mente).

Il *Coordinamento* è stata una delle prime e più attive associazioni antimafia; si batteva per un profondo rinnovamento della politica e della società siciliana e italiana e, anche attraverso una rivista della cui redazione facevo parte, si preoccupava di diffondere una cultura antimafiosa. Questa associazione era una parte importante della cosiddetta "Primavera di Palermo", un movimento paligenetico capeggiato da Leoluca Orlando, eletto per la prima volta sindaco di Palermo nel 1985 contro tutte le forze della conservazione e, da uomo politico della Dc, contro la parte del suo partito più compromessa con la mafia.

In quegli anni credevo fermamente che le cose potessero cambiare - e, volgendomi indietro, direi che esse sono in effetti molto cambiate anche se in misura minore rispetto a quanto l'ottimismo dei vent'anni mi aveva fatto sperare<sup>6</sup> - e vedevo la realtà in modo dicotomico e senza sfumature di grigio.

Il 10 gennaio 1987 Sciascia, autore del già citato *Il giorno della civetta*, scrisse su "Il Corriere della Sera" un articolo che fece molto discutere e di cui vale la pena citare per esteso un paio di passaggi<sup>7</sup>. Il primo passo è una aspra critica nei confronti del sindaco di Palermo Orlando (per quanto egli non venga indicato con nome e cognome): «Prendiamo, per esempio, un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad esibirsi - in interviste televisive e scolastiche, in convegni, conferenze e cortei - come antimafioso: anche se dedicherà tutto il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per occuparsi dei problemi del paese o della città che

<sup>5</sup> B. Pastore, *Integrità, tradizione, interpretazione*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", iv serie, 70, 1993, p. 45. Cfr., in generale, almeno J. R. Searle, *La costruzione della realtà sociale* (1995), Milano, Edizioni di Comunità, 1996.

<sup>6</sup> Cfr., ad esempio, C. Visconti, *La mafia è dappertutto. Falso!*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

<sup>7</sup> L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, cit., pp. 92-98. Per una ricostruzione delle vicende in cui si inserisce l'articolo di Sciascia cfr. D. Puccio-Den, *Mafiacraft. An Ethnography of Deadly Silence*, cit., pp. 50-54.

amministra (che sono tanti, in ogni paese, in ogni città: dall'acqua che manca all'immondizia che abbonda), si può considerare come in una botte di ferro»<sup>8</sup>. Il secondo passaggio riguarda l'assegnazione del posto di Procuratore della Repubblica a Marsala a Paolo Borsellino; quest'ultimo fu dal Csm preferito ad alcuni candidati più anziani. Questa la chiosa di Sciascia: «I lettori, comunque, prendano atto che nulla vale più, in Sicilia, per far carriera nella magistratura, del prender parte a processi di stampo mafioso»<sup>9</sup>. È a partire da questo articolo che si comincia a usare l'espressione "professionisti dell'antimafia".

Io, e tante persone come me che consideravano Orlando e Borsellino due eroi civili, leggemmo con sgomento l'articolo di Sciascia, tanto più che anche lo scrittore di Racalmuto era a buon diritto uno dei protagonisti di spicco del nostro pantheon degli eroi civili.

Il *Coordinamento antimafia* reagì all'articolo di Sciascia con un comunicato molto duro (comunicato della cui sottoscrizione non ho mai smesso di pentirmi) al quale seguì un altro breve articolo di Sciascia sul medesimo quotidiano milanese su cui era stato pubblicato il precedente<sup>10</sup>. Alle critiche, Sciascia reagì con queste parole: «Loro sono affezionati alla "tensione", e si preoccupano che cada. Ma le "tensioni" sono appunto destinate a cadere: e specialmente quando obbediscono a giochi di fazione e mirano al conseguimento di un potere»<sup>11</sup>.

Non è qui necessario approfondire la questione, stabilire chi avesse torto e chi ragione, anche perché le cose – è questa la lezione principale che ho imparato da questa vicenda – sono sovente più complesse di come ce le rappresentiamo e non esiste una sola verità ma più rappresentazioni della stessa, solo in parte sovrapponibili. Rispetto a una organizzazione silente come la mafia, ad esempio, la rappresentazione proposta dall'antimafia (che poi è una galassia frastagliata e non riconducibile a unità) va considerata con circospezione, anche perché una certa antimafia si legittima nella misura in cui, e fino a quando, la mafia fa paura e può essere considerata una emergenza. È possibile, anche in perfetta buona fede, che si dipinga la mafia a tinte più fosche di quelle reali per mantenere quella tensione (per dirla con Sciascia) che è essenziale a tenere accesi i riflettori non soltanto sulla mafia ma anche sull'antimafia<sup>12</sup>.

Per chi abbia visto il film *The Village*, la credenza nell'esistenza di mostri immaginari può rappresentare una *condicio sine qua non* dell'esistenza di un villaggio separato dalla civiltà. Allo stesso modo, *mutatis mutandis*, l'invenzione di una mafia

<sup>8</sup> L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, cit., p. 96.

<sup>9</sup> L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, cit., p. 98.

<sup>10</sup> L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, cit., pp. 99-100.

<sup>11</sup> L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, cit., p. 99.

<sup>12</sup> Cfr. G. Fiandaca, *Contro gli impostori della morale*, in Id. *Giustizia penale e dintorni. Dieci anni di interventi sul Foglio*, Torino, Zanichelli, 2022, pp. 119-122.

che terrorizza può essere funzionale al mantenimento delle posizioni di potere di gruppi o esponenti del fronte antimafia.

Questo per dire che la mafia, come il diritto, è un concetto interpretativo. Sono interpretativi quei concetti che a) sono collegati a pratiche sociali, b) esprimono il valore o i valori intorno al quale o ai quali tali pratiche si sono costituite e c) sopportano «...differenze di opinione forti e completamente irriducibili sui casi particolari»<sup>13</sup>.

La nozione di ‘concetto interpretativo’ è chiaramente riconducibile all’analisi dei “concetti essenzialmente contestabili” proposta da Walter B. Gallie<sup>14</sup>. Le caratteristiche principali dei concetti essenzialmente contestabili sono cinque: 1) si tratta di concetti che esplicitano il valore (*appraisive*) di una impresa ritenuta degna di essere perseguita e che collegano tra loro in modo indissolubile l’impresa ed il valore ad essa soggiacente; 2) l’impresa di cui un concetto contestabile esplicita il valore deve essere complessa e articolata; 3) le ricostruzioni di tali concetti devono prendere in considerazione tutti i diversi aspetti e le diverse caratteristiche dell’impresa; 4) l’impresa di cui un concetto contestabile esplicita il valore deve avere un carattere “aperto”, deve cioè essere in grado di sopportare cambiamenti significativi, non prevedibili in anticipo; 5) l’uso di concetti essenzialmente contestabili presuppone la consapevolezza circa l’esistenza di usi alternativi con i quali l’uso prescelto deve confrontarsi e rispetto ai quali deve sforzarsi di prevalere: “...usare un concetto essenzialmente contestabile significa usarlo in modo al tempo stesso aggressivo e difensivo”<sup>15</sup>.

Può scandalizzare che si consideri la mafia una “impresa costruita intorno a uno o più valori”. In realtà, qui ‘valore’ va inteso in senso soggettivo e non oggettivo, vale a dire ponendosi dal punto di vista del partecipante. Per un mafioso, la mafia è qualcosa che ha un valore o, se si preferisce usare un termine più neutro, uno scopo. Chi studia la mafia (come chi studia il diritto) non può prescindere dal prendere in considerazione il punto di vista del partecipante, pur mantenendo una sua autonomia rispetto a quest’ultimo.

Su questa questione l’epistemologia giuridica più avvertita ha sviluppato un interessante dibattito che potrebbe tornare utile anche per gli scienziati sociali che si occupano di mafia<sup>16</sup>.

Una discussione interessante in ambito filosofico-giuridico ruota intorno alla questione di quale sia il grado di compromissione richiesto allo studioso del diritto che debba render conto della prospettiva del partecipante.

<sup>13</sup> R. Dworkin, *Giustizia per i ricci* (2011), Milano, Feltrinelli, 2013, p. 187.

<sup>14</sup> W. B. Gallie, *Essentially Contested Concepts*, “Proceedings of the Aristotelian Society”, 1956, 56, pp. 167-198.

<sup>15</sup> W. B. Gallie, *Essentially Contested Concepts*, cit., p. 172.

<sup>16</sup> Per una analisi più approfondita di questo tema mi permetto di rinviare a A. Schiavello, *Conoscere il diritto*, Modena, Mucchi, 2023.

Taluni ritengono che sia sufficiente registrare come un mero dato la necessaria esistenza di “partecipanti” alla pratica giuridica, evitando con cura di farsi attrarre nell’orbita di chi considera il diritto una ragione per l’azione. In base a questa prospettiva, la necessaria esistenza di “credenti”, di partecipanti convinti a una determinata pratica giuridica, non mette in crisi la tesi secondo cui si può rispondere alla domanda “che cos’è il diritto?” sulla base di osservazioni empiriche. Le affermazioni del “credente” e dello studioso del diritto sono infatti tra loro compatibili. Il primo sostiene che il sistema giuridico è conforme a uno o più principi morali. L’adozione di questa credenza non implica che il partecipante neghi l’esistenza di criteri non morali per l’individuazione del diritto e la determinazione del suo contenuto. Anzi, la possibilità di individuare il diritto attraverso criteri non morali è una condizione necessaria perché si dia la possibilità di una controversia genuina – relativa alla effettiva conformità di un sistema giuridico alla morale – tra un partecipante convinto e un osservatore che non condivide le credenze morali del partecipante.

Non è affatto scontato tuttavia che lo studioso del diritto possa adottare una prospettiva “distaccata” di questo tipo. Contro questa possibilità milita, tra le altre cose, il fatto che la prospettiva del partecipante è complessa e articolata: qualsiasi ricostruzione di tale prospettiva implica che si compiano delle scelte e delle valutazioni che trasformano il giurista a sua volta in un partecipante, sia pur virtuale o ausiliario.

E questa conclusione vale a maggior ragione per una pratica sociale, come quella mafiosa, che è caratterizzata dal silenzio dei partecipanti ed è prevalentemente ricostruita attraverso le “voci” dei partecipanti alla pratica speculare dell’antimafia. Ed è questo il punto che *Mafiacraft* individua e approfondisce.

### 3. CUSTODI VS. CREATORI

Puccio-Den scrive: «Osservare un’entità muta come la mafia attraverso le scienze sociali significa prendere in considerazione *l’ontologia dell’oggetto*. Avere a che fare con i “mafiosi” ci pone nella stessa imbarazzante posizione degli etnografi che studiano esseri senza voce che si manifestano attraverso suoni, sintomi e segnali privi di significato. Non possiamo aspettarci che i mafiosi diano una risposta alla domanda “Che cos’è la mafia?”. Non possiamo *descrivere la mafia “così com’è”* adottando un approccio fenomenologico [...], data la difficoltà di fornire dati empirici»<sup>17</sup>.

Questa citazione lascia intendere che esista una “ontologia” della mafia e che sia possibile “descrivere la mafia così com’è”. Certo, è difficile dire cosa sia la mafia nella sua essenza perché si tratta di una istituzione silente ma non è impossibile. Bisogna soltanto allargare lo sguardo alle rappresentazioni che della mafia ci dà l’antimafia (intesa in senso lato).

<sup>17</sup> D. Puccio-Den, *Mafiacraft. An Ethnography of Deadly Silence*, cit., p. 2, c.vi aggiunti.

Personalmente, sarei cauto a perseguire l'obiettivo di descrivere la mafia così com'è. Non perché la mafia è silente ma perché è una pratica sociale interpretativa (cfr. par. 2).

Da questo punto di vista non c'è molta differenza tra la mafia e il diritto e alcune caratteristiche della conoscenza giuridica si attagliano alla perfezione anche alla mafologia.

Può essere utile riprendere una classica distinzione tra due modelli ideal-tipici di giurista proposta da Norberto Bobbio<sup>18</sup>.

Il primo modello rappresenta il giurista come il "custode" e il depositario di un corpo preesistente di regole. Secondo questo modello l'attività principale del giurista è quella interpretativa. Tale attività prevede uno scarso o se possibile nullo esercizio di discrezionalità da parte dell'interprete. Quindi, il giurista-custode considera l'attività interpretativo-applicativa in ambito giuridico come una attività di tipo meccanico. Il modello del giurista-custode è l'esito di scelte ideologiche e politiche relative, in generale, al modo di intendere il principio di legalità, il rapporto tra poteri, l'autorità dello stato e così via. Si tratta, a tutti gli effetti, di una concezione ideologica (o "interpretativa") della scienza giuridica che considera quest'ultima come ancillare rispetto al potere politico.

Il secondo modello rappresenta il giurista come "creatore" del diritto: il giurista è a pieno titolo, e consapevolmente, un partecipante, in taluni casi virtuale, alla prassi giuridica e contribuisce a modificare, integrare e trasformare il sistema giuridico di riferimento. Bobbio sostiene che la principale attività del giurista, in questo caso, sia la creazione del diritto.

Plurime sono le variabili che incidono sul prevalere di un modello sull'altro.

La prima variabile è collegata al tipo di sistema giuridico entro cui il giurista opera ("variabile istituzionale"). Un sistema giuridico può essere chiuso o aperto. È chiuso se è composto da un corpo sistematico di regole che tendono alla completezza, espresse in un linguaggio determinato; è invece aperto se le regole sono "fluide", vale a dire indeterminate e in continua trasformazione, e se «al giurista viene attribuito il compito di collaborare insieme con il legislatore e col giudice all'opera di creazione del nuovo diritto»<sup>19</sup>.

La seconda variabile dipende dalla situazione sociale generale ("variabile sociale"). Una società può essere stabile o in trasformazione a seconda della minore o maggiore influenza di fattori di cambiamento sui modelli culturali esistenti.

L'ultima variabile scaturisce dalla (o dalle) concezione(/i) del diritto prevalente(/i) fra i giuristi e dal modo in cui viene "calibrato" il rapporto fra il diritto e la società ("variabile culturale"). Il diritto può essere visto come un sistema autonomo e largamente auto-referenziale ovvero come un sotto-sistema di un sistema globale o

<sup>18</sup> N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto* (1<sup>a</sup> ed. 1977), Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 34-47.

<sup>19</sup> N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, cit., p. 36.

come sovrastruttura della struttura sociale ed economica in particolare. Nel caso in cui il diritto venga considerato un sotto-sistema del sistema sociale, diviene interessante approfondire il ruolo del diritto all'interno della società. È interessante capire, in altri termini, se il diritto si collochi al centro o ai margini del sistema sociale.

L'aspetto interessante è che il modo in cui i giuristi si auto-rappresentano e, in particolare, il modo in cui essi ricostruiscono lo statuto epistemologico del proprio ambito di conoscenza incide, inevitabilmente e anche loro malgrado, sulla risposta che essi danno alla domanda "che cos'è il diritto?"; ciò implica che, anche quando essi si raffigurano come osservatori neutrali di un diritto-oggetto in attesa di essere conosciuto, presuppongono una immagine ideologicamente caratterizzata del diritto e, di conseguenza (e paradossalmente), non sono (non possono essere) per nulla osservatori neutrali. In definitiva, il diritto-oggetto presupposto dalla scienza giuridica moderna non è che il prodotto di una certa ideologia e il distacco propugnato dai giuristi è mera apparenza che serve a occultare l'ideologia soggiacente. In questo senso, il giurista non può che essere anche creatore del suo oggetto.

Lo stesso, direi, vale, *mutatis mutandis*, per gli scienziati sociali che si occupano di mafia; in definitiva, rispondere alla domanda "cos'è la mafia?" implica che si contribuisca, attraverso la risposta a questa domanda, a far sì che la mafia sia quello che sia.

#### 4. LA PAROLA 'MAFIA' (NON) ESISTE

In un articolo molto celebre, *Tû-Tû*<sup>20</sup>, Alf Ross riferisce di uno studio etnoantropologico, in realtà del tutto immaginario, su uno dei popoli più primitivi della terra, i Noît-cif<sup>21</sup>. Tra i membri di questa tribù vige la credenza che nel caso in cui vengano infranti alcuni tabù (e, precisamente, se ci si imbatte nella propria suocera, se si uccide un animale totemico, se si mangia del cibo preparato per il capo della tribù), l'autore dell'infrazione diviene *tû-tû*.

È difficile spiegare, anche per il nostro fantomatico antropologo, quale sia il significato di *tû-tû* per i membri della tribù. Probabilmente essi usano la parola *tû-tû* per indicare una forza o un morbo misterioso, di origine magica e soprannaturale, che investe chi ha infranto uno di quei tabù indicati in precedenza. L'autore dell'infrazione diviene quindi *tû-tû* e deve essere sottoposto ad una cerimonia di purificazione.

<sup>20</sup> A. Ross, *Tû-Tû* (1957), in U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Edizioni di Comunità, 1976, pp. 165-181.

<sup>21</sup> Ross attribuisce la paternità di questo lavoro all'antropologo Ydobon (il cui nome letto al contrario è "nobody"); la presunta tribù primitiva è quella dei Noît-cif ("fiction", al contrario) che vive nelle isole Noîsulli ("illusion", al contrario). Cfr. anche D. Puccio-Den, *Mafiacraft. An Ethnography of Deadly Silence*, cit., p. 236.



Una riflessione “dall’esterno” sul significato di *tû-tû* non può che concludersi con il riconoscimento che questo vocabolo è privo di significato; di conseguenza «il discorso intorno al *tû-tû* è un puro nonsenso»<sup>22</sup>. La credenza nell’esistenza di un qualcosa come *tû-tû* è frutto della superstizione su cui è fondata la vita della tribù primitiva.

Il fatto che *tû-tû* non abbia significato non comporta che le frasi in cui tale parola ricorre siano prive di riferimento semantico. La frase “Tizio è *tû-tû*” si riferisce ad un complesso stato di cose. In primo luogo, tale enunciato fa riferimento alla situazione in cui Tizio ha incontrato la suocera (o, alternativamente, ha ucciso un animale totemico o ha mangiato il cibo del capo); in secondo luogo alla previsione che se egli non si sottomette ad una cerimonia di purificazione sarà, ad esempio, allontanato dalla tribù.

Questo significa che, ai nostri occhi scevri dalla superstizione che affligge i membri della tribù, la frase “chi incontra la propria suocera è *tû-tû* e chi è *tû-tû* deve essere sottoposto ad una cerimonia di purificazione” acquisisce il significato “chi incontra la propria suocera deve essere sottoposto ad una cerimonia di purificazione (se non vuole essere estromesso dalla tribù...)”.

Quello che vuole mostrare Ross attraverso questa ricostruzione fittizia delle usanze di una tribù primitiva è che anche noi siamo spesso vittime inconsapevoli della superstizione.

Secondo Ross, i Noît-cif siamo noi! Come loro, noi attribuiamo ad alcune parole una forza magica e mistica. È quello che facciamo quando usiamo alcune espressioni o parole quali “diritto soggettivo”, “proprietà”, “pretesa” e così via. Ad esempio, le frasi “se si concede un prestito nasce una pretesa” e “se esiste una pretesa il pagamento deve essere fatto alla scadenza dovuta” possono essere sostituite dalla frase “se si concede un prestito, il pagamento deve essere fatto alla scadenza dovuta”<sup>23</sup>. Ciò significa che ‘pretesa’ è una parola priva di riferimento semantico, esattamente come *tû-tû*. L’uso di tali parole svolge tuttavia una importante funzione: sfruttando le corde più ancestrali del nostro essere, induce in noi la credenza che realizzare certi comportamenti sia un qualcosa di ineluttabile.

In generale, il realismo giuridico ci mette in guardia dall’alone magico di certe parole (*witchcraft/mafiacraft* ma anche *lawcraft*). Il messaggio – riduzionista – è che si può parlare del diritto senza usare la parola ‘diritto’, troppo astratta e, in quanto tale, priva di qualsivoglia riferimento semantico. Allo stesso modo, parrebbe, si potrebbe parlare della mafia senza usare la parola ‘mafia’. Tuttavia, in entrambi i casi sposare questa posizione riduzionista sarebbe un errore perché né il diritto né la mafia possono essere ricondotti a un insieme *c* di azioni e di reazioni. Quello che Ross definisce “residuo magico” è in realtà la parte invisibile ma paradossalmente

<sup>22</sup> A. Ross, *Tû-Tû*, cit., p. 166.

<sup>23</sup> Così A. ROSS, *Tû-Tû*, cit., p. 172.

più concreta di fenomeni quali il diritto e la mafia (fatte salve, ovviamente, le mille differenze).